

**LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220)

Vigente al: 17-12-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
- b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a due anni o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

ART. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie di determinate specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da un mese a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quinquies delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fissa la richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5.

(Introduzione illecita
di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se l'animale di cui ai commi 1, 2 e 3 ha un'età accertata inferiore a dodici settimane o se proviene da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto

sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertato in modo definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale la cui autorizzazione e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione all'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che preclude l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'inflazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, e

il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissando, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nei rispettivi ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2836):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattoni), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 19 ottobre 2009.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 ottobre 2009 pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X, XII, XIV e Quest regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente il 29 ottobre 2009, il 3, 5, 17 e 19 novembre 2009.

Esaminato in aula il 9 e 12 novembre 2009 ed approvato il novembre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1908):

Assegnato alle commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2009 pareri delle commissioni 1^a, 5^a, 8^a, 10^a, 12^a, 14^a e Quest regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 2^a e 3^a, in sede referente il 9 e 22 dicembre 2009; il 21 e 27 aprile 2010.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2010, il 14 aprile 2010 e il maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15 settembre 2010 Camera dei deputati (atto n. 2836/B):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2010 pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente il 29 settembre 2010; il 6 e 19 ottobre 2010.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato il 27 ottobre 2010.

Parte di provvedimento in formato grafico